



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 35 del 01-04-2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – Ditta [REDACTED] con sede in Andria alla Via [REDACTED] – Ricorso contro il mancato riconoscimento della qualifica di acconciatore.

L'anno 2008 addì uno del mese di Aprile, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Falagario Giuseppe – Direzione Ufficio Reg. Lavoro		X
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo – OO.SS.	X	
Maielli Carlo – Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria – Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta la Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la Legge n. 174/2005;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;

Considerato che:

- In data 08.3.2007, la ditta [REDACTED] con sede in Andria alla Via [REDACTED], iscritto all'Albo delle imprese Artigiane con la qualifica di "Barbiere", al n. [REDACTED], chiedeva alla CPA di Bari, la modifica della qualifica di Barbiere, in "Acconciatore" con allegate certificazione igienico sanitaria rilasciata in data 26 maggio 1998 relativa al locale sito in Via [REDACTED], e rinnovo autorizzazione n. [REDACTED] rilasciato dal Comune di Andria per la gestione di una sala per parrucchiere per uomo, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale dichiarava di aver svolto l'attività di parrucchiere da oltre tre anni negli ultimi cinque ;
- In data 22.6.2007 prot. N. 315, la CPA richiedeva documentazione relativa alla idoneità dei locali per parrucchiere donna;
- Al riguardo, il Sig. [REDACTED] inviava memoria ai fini del riconoscimento della qualifica di acconciatore, esponendo le ragioni per cui non fosse necessaria la ulteriore documentazione richiesta, che perveniva alla CPA in data 30.7.2007;
- In data 24.09.2007, la CPA di Bari, respingeva la domanda con la seguente motivazione "carenza della documentazione relativa alla idoneità dei locali per parrucchiere donna" e notificava, in data 5.12.07, la decisione all'interessato;
- In data 09.01.2008, la Ditta [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione Regionale, avverso il rigetto dell'istanza di modificazione, eccependo la regolare presentazione di tutta la documentazione richiesta, ed il vincolo alle maturate esperienze professionali previste dall'art. 6, norme transitorie, della legge 174/2005;

Ritenuto che:

- La motivazione del rigetto della CPA, appare infondata in quanto la Legge n. 174/2005, all'art. 6 intitolato alle norme transitorie recita al comma 1: "le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attività di acconciatore";
- La medesima legge al comma 3, prevede che: "i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, rilasciate per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime";
- in nessun caso è citato che non hanno diritto alla modifica della denominazione coloro i quali abbiano una autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di "parrucchiere da uomo". Infatti l'intento del legislatore è stato quello di superare la differenziazione delle varie specializzazioni, riassunte con la legge 174/2005, nella figura dell'acconciatore che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili (in atto n. 2002 Camera Deputati)
- A norma del comma 5 dell'art. 6 della citata legge n. 174/2005, i soggetti in possesso della qualifica di barbiere, possono richiedere l'abilitazione in considerazione delle maturate esperienze professionali;
- La Giunta Regionale con Deliberazione n. 659 del 23/05/2006 ha dettato le linee guida per le norme transitorie rivenienti dalla Legge n. 174/05;
- Dall'esame degli atti in possesso di questa Commissione, viene in evidenza che il sig. [REDACTED], ha tutti i requisiti richiesti dalla più volte citata legge n. 174/05 nonché della citata D.G.R. n. 659/2006, lett. b), punto 2), per ottenere la modificazione della denominazione di attività da "barbiere" ad "acconciatore";

P.Q.M.

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- Di accogliere il ricorso del Sig. [REDACTED], esercente l'attività di barbiere, con sede in Adria alla Via [REDACTED], riconoscendo allo stesso la qualifica di **acconciatore** prevista dalla legge n.174/2005;
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo
- Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)

